



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

**Ufficio Anagrafe Commerciale
Servizio Imprese Artigiane**

Prot. n. 5950 – 23.4.12 -S.I.A./NI-cs
Rif. n. 4093

Trento, 4 marzo 2015

Spett.le
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento
Via Brennero 182
38121 TRENTO
assart@pec.artigiani.tn.it

Oggetto: attività di spazzacamino.

Con riferimento Vs. alla richiesta n. 269/ACA/GR/adm, di data 13 febbraio u.s., si precisa quanto segue.

La mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, non rientra nella declaratoria di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in quanto trattasi di un intervento finalizzato a contenere il degrado normale d'uso e che non modifica la struttura dell'impianto su cui si interviene (come evidenziato anche nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 6703 del 17 gennaio 2011).

In base al "Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido", emanato con Decreto del Presidente della Provincia 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg. e previsto dall'art. 14 della Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24, la pulizia e il controllo dei camini allacciati ad apparecchi a combustibile solido vanno effettuati ogni 40 quintali di combustibile ed in ogni caso una volta l'anno.

Tali operazioni possono essere compiute sia direttamente dal proprietario, sia da uno spazzacamino iscritto al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane; la data di svolgimento delle operazioni di pulizia dovrà poi essere annotata in un apposito registro.

Una caldaia combinata legno-gasolio necessita sempre di essere sottoposta a manutenzione effettuata da personale specializzato e qualificato, con la periodicità prescritta dal costruttore nel "Libretto d'uso e manutenzione". Per la pulizia ordinaria della cenere, il proprietario può provvedere autonomamente o tramite uno spazzacamino, ma per gli interventi di controllo e manutenzione, che devono essere eseguiti a regola d'arte, è necessario rivolgersi a professionisti abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente; le operazioni di controllo e manutenzione

dell'impianto termico devono, pertanto, essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previste dalle lettere c) ed e) del suddetto decreto.

Ulteriori e specifiche informazioni in merito possono essere reperite anche attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/modelli-per-libretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica/domande-frequenti>, nonché sul sito dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia all'indirizzo

<http://osservatorio.energia.provincia.tn.it>.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE D'UFFICIO
Lucia Angeli



Per informazioni rivolgersi a :

Nadia Iseppi - coordinatore

Tel. +39 0461 887380

e-mail: nadia.iseppi@tn.camcom.it